



FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

CORTE FEDERALE DI APPELLO

Decisione n. 001/2025

Procedimento disciplinare n. 006/FITDS/2025 RG. PROC. FED. F.I.T.D.S.

RAFFAELE NAPOLITANO

promosso con deferimento del Sig. Procuratore Federale del 10 marzo 2025 a carico di:

I = RAFFAELE NAPOLITANO
= IT

- Avv. Roberto Santucci (c.f. [redacted]) – tesserato FITDS n. [redacted] TECNICO e AGONISTA, [redacted] 00193 Roma e con indirizzo pec [redacted] procuratore di sè medesimo, nonchè assistito e difeso dall'Avv. Paolo Ravaglioli con studio alla [redacted] in Roma pec [redacted]

La Corte D'Appello Federale,

ricevuto l'atto di reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale di primo grado n. 8/20205, fissava udienza di comparizione delle parti alla data del 16/07/2025.

A quella udienza compariva il reclamante Avv. Santucci personalmente ed in sostituzione dell'Avv. Ravaglioli.

La Procura Federale compariva in videocollegamento.

Il reclamante discuteva e concludeva riportandosi ai propri atti ed insistendo per l'annullamento della decisione impugnata.

La Procura federale concludeva chiedendo la conferma del provvedimento.

L'Avv. Santucci in proprio e con l'assistenza dell'Avv. Paolo Ravaglioli, proponeva reclamo avverso il provvedimento del Tribunale Federale del 03.06.25, reso all'esito del procedimento disciplinare n. 006/FITDS/2025 RG. PROC. FED. F.I.T.D.S.

Con detto provvedimento lo stesso è stato riconosciuto colpevole della violazione degli art. 2 e 7 del Codice di comportamento CONI e dell'art. 38 c. 2 dello Statuto FITDS, b) artt. 1 e 4 c. 1 lett. D) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS, per aver rilasciato dichiarazioni verbali lesive della reputazione degli organi federali della FITDS. Fatti avvenuti in data imprecisata ed il 13 febbraio



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

2025. Per l'effetto gli veniva comminata la sanzione della sospensione per mesi 2 oltre all'ammenda di € 100,00.

La vicenda trae origine da un esposto presentato dal sig. Antonio Perrone (*e non Vincenzo come precedentemente indicato e che comunque non altera il contenuto della decisione*), il quale sostanzialmente ha lamentato che durante la diretta Facebook del 13.02.25, l'inculpato proferiva le seguenti affermazioni al minuto 26:40 del video agli atti: *ne approfitto per fare una precisazione rispetto alla diretta ultima che ho fatto alla quale ho partecipato. Io ho detto in precedenza che, evidentemente, chi mi ha preceduto svuotava la cassa a fine anno*” Avrebbe poi continuato affermando di aver *“incontrato Gavino Mura il quale mi ha raccontato Mi ha fatto vedere l'estratto conto della Federazione nel momento in cui perse le elezioni del 2017 e in questo estratto si dimostra che c'erano 450 mila Euro” “ io quando sono entrato da Segretario Generale sul conto ce ne erano a malapena 50 mila” ... “quindi io ho spiegato a Gavino che la mia deduzione era legata al fatto che appunto quando io ero entrato praticamente non c'era una lira e oggi ci stanno centinaia di migliaia di euro. Però ecco ci tenevo a precisare che evidentemente qualcun altro e in qualche altro modo, deve aver fatto qualche operazione, però io non ho evidenza che sia stata svuotata la cassa prima. Io non l'ho fatto e ...”*.

Il tutto avveniva in prossimità delle elezioni Federali, nelle quali il reclamante Avv. Santucci era candidato come Presidente uscente.

La Procura Federale richiedeva l'archiviazione del procedimento, che veniva, però, respinta dalla procura Generale presso il CONI, che disponeva, quindi la cosiddetta imputazione coatta dell'odierno reclamante.

Le doglianze si articolano in n. 3 motivi.

Primo motivo – Giudice naturale

Con il Primo motivo viene lamentata la violazione del principio del Giudice naturale precostituito così come sancito dall'art. 25 della Costituzione.

Il reclamante ritiene che il Collegio che lo ha giudicato non si sia validamente insediato e questo perché, a suo dire, è stato frettolosamente nominato con rimozione preventiva del precedente organo giudicante che sarebbe, invece, dovuto rimanere in carica fino all'ottobre 2025, ovvero alla scadenza matematica dei quattro anni.



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Aggiunge che il precedente Collegio era già stato investito del procedimento e che, pertanto, avrebbe dovuto portarlo a termine.

La doglianza è infondata.

L'art. 25 della Costituzione sancisce che *“nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”*. L'art. 102 della Costituzione, con il quale si coordina l'art. 25, stabilisce che *“la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalla norme sull'ordinamento giudiziario”*. Conseguente che, come correttamente indicato nel provvedimento de quo, il principio richiamato ha ad oggetto l'Ufficio e mai la persona. Nessuno può essere distolto dal proprio Giudice naturale così come individuato secondo le norme sulla giurisdizione e competenza, certo non avendo a riguardo i soggetti fisici incaricati di quelle funzioni.

Il motivo è, altresì, privo di fondamento nella parte in cui si afferma che il primo Collegio avrebbe dovuto ormai giudicare su di un procedimento del quale era già stato incaricato e già instaurato.

Il principio richiamato può essere individuato in quello sancito dall'art. 522 2° comma c.p.p., in virtù del quale il Giudice che ha partecipato all'istruttoria dibattimentale e, quindi, al processo di formazione della prova, è poi quello che deve emettere la sentenza. Questo con la chiara finalità di rendere quella decisione il più possibile attinente alle risultanze dibattimentali. Tale norma, quindi, tende a tutelare il momento di formazione della prova come momento fondante il convincimento del giudice, che dovrà di conseguenza adottare la propria decisione.

Nel procedimento in questione l'unico atto compiuto dal Giudicante poi sostituito, è stata la fissazione di udienza, pertanto nessun vizio dell'iter formativo del convincimento del giudice può validamente ravvisarsi. Nessuna attività istruttoria è stata compiuta dal Collegio poi sostituito e l'organo che ha emesso la sentenza è lo stesso che ha condotto tutta la fase dibattimentale e, quindi, di acquisizione degli elementi fondanti la decisione in questione.

Neppure è condivisibile l'affermazione di parte reclamante, secondo la quale non avrebbe trovato valida applicazione la procedura di ricusazione giudiziale ex art. 69 RGD. In quella norma (art. 69 c. 2) viene contemplata e fatta salva ogni esigenza di opportunità di astensione del giudicante, creando così una valvola di sicurezza del sistema a garanzia dei principi di imparzialità e terzietà.

A questo si aggiunga che la nomina dei Collegi è stata ratificata ed approvata dal CONI, che consultato sul punto, non solo ha confermato la correttezza dell'operato consiliare, ma ha evidenziato la necessità di provvedere alla sostituzione degli organi giudicanti allo scadere del quadriennio olimpico, ovvero alla data del 31.12.24 (e non 31.12.2025 come precedentemente indicato e che



FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

comunque non altera il contenuto della decisione). Questo con la conseguenza che i giudici in carica dovevano essere considerati meramente *in prorogatio* per il tempo strettamente necessario alla nomina dei subentranti

- Secondo motivo – acquisizione dei documenti e contraddittorio

Con il secondo motivo viene censurata la violazione dei principi di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo.

In particolare il reclamante lamenta la autonoma acquisizione da parte del giudice a quo di documentazione che non era stata richiesta dalla Procura Federale. Lamenta, altresì, come alcuni documenti originariamente richiesti non siano poi stati acquisiti e come gli stessi siano stati oggetto di autonoma valutazione in assenza di contraddittorio.

Sulla questione va osservato che il Tribunale, come previsto dall'art. 54 RDG richiamato anche nell'atto di reclamo, è sostanzialmente libero di acquisire ogni elemento ritenuto utile ai fini del decidere e questo indipendentemente dalla attività della Procura. Non si rinvencono, infatti, nel Regolamento norme che impongano un qualche coordinamento tra l'attività istruttoria della Procura Federale e quella del Tribunale. La presenza di una tale norma, d'altronde, finirebbe con lo svilire i poteri istruttori riconosciuti al Giudicante ed il principio del giusto processo.

È, pertanto, priva di rilievo l'affermazione del reclamante che lamenta come la documentazione acquisita dal Collegio non fosse agli atti della Procura.

Come risultante dal verbale di udienza del 16.05.25, la documentazione recuperata dal Tribunale è stata messa a disposizione dell'incolpato con assegnazione del termine per note conclusive al 26.05.25 e rinvio per la discussione al 30.05.25. Conseguo che il reclamante è stato compiutamente messo in condizione di interloquire sulla documentazione agli atti del giudizio.

La documentazione non acquisita è stata ritenuta irrilevante ai fini del decidere e questo anche in un'ottica di speditezza ed economia processuale.

Va, altresì, rilevato come il reclamante non offra alcun elemento utile a dimostrare quali documenti eventualmente acquisiti, avrebbero portato ad una differente decisione, confermando, così, la valutazione del Giudice di prima istanza sulla loro rilevanza.

Terzo motivo – valutazione dei fatti e riferibilità al sig. Perrone



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Con il terzo motivo si ritiene che la decisione del Tribunale risulti viziata in quanto fondata su presupposti errati ed in particolare il Tribunale:

- 1 ritiene che l'unico soggetto che ha la disponibilità delle somme della Federazione è il Presidente.
- 2 rileva che il reclamante avrebbe potuto avvedersi degli scostamenti di cassa già da consulente giuridico della Federazione,
- 3 sostiene che l'illecito della lesione dell'altrui reputazione si configuri anche senza la menzione del nome del destinatario essendo lo stesso riconoscibile dal contesto generale e temporale.

Si sostiene in, buona sostanza, che il Presidente della Federazione non ha nessuna possibilità di controllo delle casse federali e non ne gestisce i fondi. In virtù di tale presupposto la decisione sarebbe errata.

Sulla questione va osservato che le funzioni ricoperte nel tempo, le conseguenti attribuzioni, riferibili o meno all'Avv. Santucci, non elidono o attenuano il fatto. Il reclamante ha proferito le frasi oggetto di incolpazione, circostanza che non è in contestazione neanche da parte sua ed il cui contenuto non risponde al vero. La condotta assume connotati ancor più rilevanti proprio in ragione del fatto che le affermazioni giungono da un soggetto che in quel momento ricopre un ruolo di rilievo ed altri ne ha ricoperto in passato e sono, quindi, dotate di una particolare efficacia persuasiva. A nulla rilavando che questi avesse o meno, tecnicamente o a termini statutari, l'accesso o la gestione dei conti.

Nessun dubbio vi può essere sulla falsità dell'affermazione e sulla riferibilità della stessa al Perrone, conclusioni cui il Tribunale giunge all'esito di una attenta e scrupolosa istruttoria ed in coerenza con gli elementi in suo possesso.

Il Tribunale ha acquisito una corposa documentazione bancaria e contabile, ricostruendo gli andamenti dei flussi di cassa negli anni precedenti a quello cui si è riferito l'incolpato, ovvero a quello del suo insediamento. Gli stessi sono stati ricostruiti puntualmente ed integrano un dato obiettivo fondante la decisione reclamata. Dall'analisi di detta documentazione non si ha evidenza di un particolare scostamento nel periodo indicato nelle affermazioni oggetto di giudizio e questo ad ulteriore conferma della non rispondenza al vero di quanto affermato dal reclamante.

Il percorso logico, che ha portato il giudice di prime curae a ritenere le affermazioni in questione riferibili al Presidente Perrone come dallo stesso lamentato, risulta privo di vizi. Il Tribunale ha scansionato temporalmente la successione degli incarichi del Presidente Gavino Mura, dell'Avv.



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Santucci e del Presidente Perrone rapportandoli alle risultanze contabili in suo possesso. Ha poi confrontato questi passaggi temporali con l'affermazione del reclamante con la quale riferisce che il Presidente Mura gli ha mostrato gli estratti conto relativi al momento in cui ha lasciato l'incarico e che dagli stessi non si evincono ammanchi o anomalie di cassa. Tale affermazione, come correttamente ritenuto, circoscrive ulteriormente l'ambito e la riferibilità delle frasi lesive.

Le affermazioni dell'allora candidato avevano indiscutibilmente ad oggetto un fatto e non giudizio, il che avrebbe, in ipotesi, comportato una loro valutazione alla luce dei dettami giurisprudenziali in punto di distinzione tra diritto di cronaca e diritto di critica, come sembra invocarsi nell'atto di reclamo. La Suprema Corte insegna che il diritto di critica si sostanzia nella espressione di un giudizio, il diritto di cronaca nella rappresentazione di fatti.

Il diritto di critica è invocabile ogni qualvolta si svolgono considerazioni, giudizi, valutazioni su di un fatto, un evento e sul soggetto che ne è l'autore ed integra una interpretazione necessariamente soggettiva e di parte. Lo stesso ha efficacia scriminante ove non superi i limiti della rilevanza sociale dell'argomentazione della continenza verbale e non sfoci in un attacco personale del destinatario che leda la sua sfera morale penalmente protetta.

Nel caso in questione ciò non è avvenuto, al sig. Perrone è stato attribuito un fatto specifico, non rispondente al vero e senz'altro lesivo della sua onorabilità.

La portata di quelle affermazioni, come anzidetto, oltre a provenire da soggetto dotato di una attendibilità rafforzata in virtù degli anni trascorsi all'interno della federazione ricoprendo incarichi di rilievo, si prestano ad una duplice interpretazione. L'affermazione "*svuotare la cassa anche se io non ne ho l'evidenza...io non sono stato è stata fatta qualche operazione*" non integra esclusivamente un giudizio sulle scelte che si sono operate nella gestione dei fondi della federazione e, quindi, l'indirizzo politico, amministrativo, le priorità che si è dato il precedente Consiglio. Con quelle affermazioni, premettendo un dato falso ovvero che non ci fossero soldi a seguito di *qualche operazione* anomala, si è creato il terreno, lo spazio per ingenerare il sospetto che qualcuno se ne fosse personalmente appropriato. Rilevanza che trova poi consolidamento nel successivo chiarimento circa le giustificazioni fornite dal Presidente Mura, che come detto, delimita la riferibilità al Perrone ed esalta la volontarietà della condotta dell'incolpato all'epoca in competizione elettorale con questi. Le stesse, per le modalità con cui vengono proferite, sono in condizione di raggiungere un numero indeterminato di destinatari, quali quelli che stanno assistendo alla diretta Facebook, elemento che



FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

definisce l'ipotesi accusatoria e che in astratto avrebbe potuto integrare anche l'aggravante ex art. 12 lett. F) RGD, comunque non contestata.

Da qui la indiscutibile gravità, lesività e riferibilità delle stesse, come correttamente ritenuto dal Tribunale, la cui attività di reperimento della documentazione ed il conseguente percorso logico argomentativo risultano in aderenza alle risultanze e non censurabili.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, visto l'art. 55 RGD

RESPINGE

Il reclamo presentato e conferma la decisione impugnata

Si comunichi, a cura della segreteria, alle parti.

Roma, 09 settembre 2025

La Corte d'Appello Federale

Avv. Raffaele Napolitano - Presidente

Avv. Fabrizio De Angelis - Vice Presidente

Avv. Francesco Rondini - Componente

Francesco Rondini

Il Presidente
Raffaele Napolitano